

Regione Campania
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

costituita ex art 2, comma 1, lettera a) della L. R. n.16 del 28 novembre 2008

DISTRETTO SANITARIO CAPACCIO-ROCCADASPIDE

U.O.V P.zza Santini Capaccio Scalo (SA) Tel.0828-724795-Fax0828-730524

ORD. N° 217 DEL 27/11/2009
IL SINDACO

Al sig. Gioia Giacinto nato a Cicerale SA il 24/07/1951 e residente a Capaccio alla via Carlo Alberto della Chiesa n° 24, comunica quanto segue:

Visti :

il regolamento di Polizia Veterinaria con DPR 320 dell'8 febbraio 1954;

il DPR 317/96 recanti norme per l'identificazione e registrazione degli animali e s.m.;
la Decisione Commissione europea 2005/779, dell'8 novembre 2005 e successive modifiche, che individua la Regione Campania tra i territori italiani non indenni da malattia vescicolare del suino e fissa alcune misure integrative per la movimentazione dei suini;

il Piano Straordinario regionale per l'eradicazione e il controllo della MVS in regione Campania approvato con delibera di G.R. 2398 del 22/12/2004;

L'Ordinanza del Ministero della salute 12/04/2008, recante: misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare suina (MVS) e di sorveglianza della peste suina classica;

L'Ordinanza del Ministero della Salute 12/04/2008, recanti "norme concernenti la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni";

il Regolamento 1/2005 CE;

l'art. 32 della legge 833/1978;

l'art.117 del D.Lgs n°112/1998;

l'art.6 della legge Regionale n°25 del 23/08/1983 che attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione di ordinanze con tingibili e urgenti in materia di Polizia Veterinaria interessanti il territorio di più comuni;

l'Ordinanza PGR 226 del 19/08/2009 MVS ad integrazione dell'art. 7 dell'Ordinanza Ministeriale 12/04/2008 prevede, nel caso di riscontro di irregolarità documentali, di tenuta di registri di stalla, o in caso di presenza di animali non correttamente identificati, l'adozione di misure restrittive nei confronti di aziende zootecniche interessate, con Obbligo di abbattimento e distruzione senza indennizzo dei suini privi di identificativi e/o certificazione che ne attesti la provenienza.

Pertanto codesta Autorità Sanitaria competente per territorio :

ORDINA

per tutto quanto espresso in premessa:

L'ABBATTIMENTO E LA DISTRUZIONE DEI 2 (DUE) CAPI SUINI ENTRO 72 ORE DALLA NOTIFICA, SENZA INDENNIZZO E CON SPESE A CARICO DEL PROPRIETARIO .

